

N. 01334/2014 REG.PROV.CAU.

N. 01654/2014 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1654 del 2014, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da:

Barbara Paoli, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Antonelli e Matteo Michele  
Angio', con domicilio eletto presso il primo in Roma, piazza Gondar, 22;

***contro***

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e delle Ricerca, Università degli Studi di  
Roma "Sapienza", rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in  
Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti di***

Leonardo Provini;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

mancata ammissione alla seconda prova scritta dell'esame di stato in psicologia II  
sessione 2013

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Università degli Studi di Roma "Sapienza";

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2014 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la pronuncia cautelare appare preclusa dall'incompletezza del contraddittorio con i contro interessati che hanno partecipato e superato la procedura di abilitazione;

ritenuto, pertanto, di disporre l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica del ricorso agli altri candidati risultati idonei, eventualmente ed a scelta della ricorrente stessa anche tramite pubblici proclami per estratto, che si autorizzano fin da adesso, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella relativa graduatoria, che potrebbero essere lesi dall'accoglimento del presente ricorso (esclusi quelli per i quali la notifica è già stata eseguita);

Rilevato che pertanto l'integrazione del contraddittorio dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR e dell'Università "Sapienza" di Roma dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2. il nome della ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria impugnata;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione "T.A.R.";
6. l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.

In ordine alle prescritte modalità, il Ministro e l'Università in epigrafe hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a. che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b. che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione terza del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che il Ministero e l'Università indicate nell'epigrafe del ricorso nonché resistenti:

c. non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d. dovranno rilasciare a ciascuno dei ricorrenti per la parte che li riguarda un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e. dovranno, inoltre, curare che sulla *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 45 (quarantacinque) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento, restando, comunque, impregiudicata ogni decisione sul merito della causa.

Ritenuto di rinviare la trattazione della causa alla pubblica udienza del 15 ottobre 2014;

Ritenuto che le spese della presente fase possano essere compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ordina alla ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei modi e termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 15 ottobre 2014.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)